

VERBALE DI ACCORDO

DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 ED EX ART 17 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9

Oggi 21 aprile 2020, con modalità telematiche, si sono riuniti:

Skechers USA Italia S.r.l. (di seguito, "**Skechers**" o la "**Società**"), rappresentata da Weinberg David in qualità di Amministratore Unico e presente Stella Giampaolo in qualità di procuratore

FILCAMS-CGIL, nella persona di Federico Antonelli

FISASCAT-CISL, nella persona di Marco Demurtas

UILTUCS, nella persona di Gennaro Strazzullo

(di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**" e di seguito la Società e le OO.SS., le "**Parti**")

Premesso che:

- (i) Skechers è società esercente attività di commercio di articoli sportivi ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha dapprima ridotto sensibilmente l'attività e, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ha disposto la chiusura degli *store* presenti sull'intero territorio nazionale. Anche le attività dell'ufficio di Vimercate (MB) e del personale che opera sul territorio con responsabilità di supervisione dei punti vendita, sono state ridotte (e laddove possibile svolte comunque in modalità agile) o sospese;
- (iii) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 6 aprile 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("**CIGD**") per **n. 162** dipendenti della stessa in conseguenza della emergenza epidemiologica COVID-19;
- (iv) per effetto di quanto disposto dall'art. 41 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 che ha esteso l'ambito di applicazione della CIGD anche ai lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020, è intenzione della Società richiedere il trattamento di integrazione salariale per ulteriori **n. 2** lavoratori precedentemente non inclusi nella comunicazione del 6 aprile u.s. per un numero complessivo di lavoratori pari a **n. 164** (come meglio dettagliati nell'Allegato A al presente verbale, con indicazione anche delle ore di fabbisogno);
- (v) in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo (di seguito "**Accordo**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi delle discipline richiamate in oggetto, con le seguenti modalità:
 - (a) il ricorso alla CIGD riguarderà **n. 164** lavoratori di cui all'Allegato A al presente Accordo ("**Lavoratori**"), che verranno sospesi in CIGD sino ad un massimo di zero ore;
 - (b) il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, a decorrere dal 26 marzo, fatto salvo quanto segue:
 - o per le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto il ricorso alla CIGD sarà richiesto per un massimo di 13 settimane in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - o nei casi in cui Accordi Quadro stipulati a livello di singole regioni abbiano previsto periodi diversi rispetto alle 9 settimane, il presente accordo è comunque riferito alla massima copertura ivi prevista, condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (di seguito tutti i periodi del punto b) sono indicati come "**Periodo di CIGD**").

- (c) su richiesta del lavoratore, la collocazione in CIGD avverrà previo smaltimento delle ferie degli anni precedenti ad oggi non goduti.
2. Le ore di fabbisogno massimo di CIGD sono indicate nell'ambito dell'Allegato A al presente Accordo, tenuto anche conto delle variabili regionali correlate al Periodo di CIGD.
3. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
- (i) alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale;
 - (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto è inquadrata nel settore commercio con oltre 50 dipendenti, e non può accedere altri trattamenti di integrazione salariale in considerazione del fatto che in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid – 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS.
4. Durante il Periodo di CIGD, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevedrà, per quanto possibile, il principio della rotazione nel contesto dei singoli store e delle sede tenuto conto in ogni caso conto del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 attuato, del perseguimento di idonei livelli di efficienza e delle connesse esigenze organizzative, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei Lavoratori interessati in ragione dei rispettivi livelli di inquadramento e mansioni.
5. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio. A richiesta di ciascuna delle Parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E' espressamente inteso tra le Parti che – laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente, accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione della conseguenze del provvedimento di diniego.
6. Le Parti si danno atto che per tramite delle OO.SS. a livello nazionale, convenute al tavolo si procederà al coordinamento per la sottoscrizione di eventuali accordi – laddove necessari sulla base di specifici standard inoltrati dalle Regioni – che siano richiesti sulla base degli Accordi Quadro o alle adesioni da parte delle OO.SS. a livello territoriale, espressamente indicate quali soggetti coinvolti nella procedura di consultazione dai predetti Accordi Quadro. In dette sedi si potranno anche concordare, se necessarie, modifiche al presente Accordo al fine di adeguare lo stesso ai requisiti previsti negli Accordi Quadro o valutare le modalità di concreto utilizzo dell'ammortizzatore sociale.


Letto, confermato e sottoscritto

per Skechers USA Italia S.r.l.

per la Filcams-Cgil

per la Fisascat-Cisl

per la Uiltucs



The image shows four horizontal lines representing signature lines. The top line has a signature that appears to be 'Skechers'. The second line has a signature that appears to be 'Fiscams-Cgil'. The third line has a signature that appears to be 'Fisascat-Cisl'. The bottom line has a signature that appears to be 'Uiltucs'.